

ATTO DD 188/A1703B/2022

DEL 08/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

OGGETTO: L.R. 1/2019. Spese per la Fornitura valvole e posa in opera con intervento tecnico e manutenzione su DEWAR . Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i con utilizzo del Mepa. CIG: Z9D35224C4. Impegno di euro 725,90 sul capitolo di spesa 142574/2022. Bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. n. 4-439 del 29.10.2019 “Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i. ”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

La Commissione Europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009 concernente la “Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e che, in conseguenza di tale infrazione, lo Stato italiano, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l'intesa del 29 aprile 2010 sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale.

Il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti e organismi nocivi sul territorio nazionale.

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.

1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. stabilisce le nuove Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625; in particolare all'art.27 al comma 1 stabilisce che "Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine".

Considerato inoltre che il sopracitato Reg. (UE) 2017/625 stabilisce agli artt. 37-42 i requisiti dei laboratori ufficiali e tra questi, quale condizione obbligatoria per la designazione di tutti i laboratori ufficiali di controllo ivi inclusi i laboratori fitosanitari, l'accreditamento ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Considerato il breve tempo di transizione concesso dal sopracitato Reg. (UE) 2017/625 ai laboratori fitosanitari ufficiali per l'ottenimento del rispetto di tale requisito cogente, a causa di un della rottura delle valvole di tenuta del DEWARD(contenitore per Azoto liquido) del Laboratorio Fitosanitario della Regione si rende necessario intervenire sullo stesso sostituendo le valvole di tenuta e sottoponendolo ad un intervento di manutenzione al fine di consentire ai tecnici per poter operare secondo gli standard di qualità richiesti dalla norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2018, al fine di conseguire l'Accreditamento da parte di ACCREDIA, Ente unico di Accreditamento nazionale, per determinate prove e diagnosi di campioni prelevati durante i controlli o altre attività ufficiali del Settore Fitosanitario.

Il Deward è utilizzato dai tecnici del Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici per la preparazione di campioni di origine vegetale che dovranno essere sottoposti ad:

1. analisi di laboratorio e indagini fitosanitarie nell'ambito dei Programmi d'indagine ufficiale sugli organismi nocivi previsti dal Reg. (UE) 2017/625 , dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
2. ring-test interlaboratorio dei Progetti Arnadia e ASPROPI (finanziati dal MiPAAF) finalizzati alla validazione di diversi protocolli di riferimento nazionali;
3. analisi di laboratorio per individuare eventuali organismi nocivi presenti nelle liste di quarantena diffuse dall'OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes) e per evitare la loro diffusione sul territorio nazionale ed internazionale;

Visto il D.L. 95/2012, l'art. 58 del D.lgs. 50/2016, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Visto l'art.1 D.L. 76 del 16/7/2020 convertito in nella legge120/2020 e s.m.i. che prevede procedure semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 2, lettera a), prevede la possibilità di "*affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.*

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione per fornituree servizi comparabili con l'oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti,

l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti;

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. prot. 6107/A10000 del 04/04/2017 avente ad oggetto: "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia".

Visto altresì l'art. 30 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che negli affidamenti le stazioni appaltanti rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la predisposizione di una TD (trattativa diretta) per l'affidamento della fornitura di Materiali e Intervento tecnico in opera per controllo e Manutenzione su Dewar.

Preso atto che:

1. è stata avviata la procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'articolo dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 120/2020 e s.m.i., mediante trattativa diretta, con utilizzo del Mercato elettronico della PA;
2. è stato individuato quale operatore economico la Società Nippon Gases Industrial S.r.l., con sede legale in Via B. Crespi 19 - 20159 – Milano – P.IVA e Cod. Fiscale 08418350966 abilitato all'iniziativa "Servizi – Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)" in qualità di operatore economico altamente specializzato ad operare nel settore dei gas industriali su tutto il territorio italiano ed in grado di intervenire su apparecchiature ed impianti destinati a diversi comparti che impiegano gas nei rispettivi processi produttivi, come il Dewar attualmente in uso presso il Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico Scientifici, sostituendone le parti usurate come le valvole di tenuta
3. è stata indetta una T.D. (trattativa diretta) n. 2017375 con la quale è stato invitato l'operatore economico Nippon Gases Industrial S.r.l., con sede legale in Via B. Crespi 19 - 20159 – Milano – P.IVA e Cod. Fiscale 08418350966 abilitato all'iniziativa "Servizi – Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)" a negoziare l'offerta per la Fornitura valvole e posa in opera con intervento tecnico e manutenzione su DEWAR, fissando la spesa presunta di euro 595,00 IVA esclusa, allegando sul portale Mepa la seguente documentazione di gara:
 - a. Condizioni Particolari di Contratto (Allegato A);
 - b. Capitolato tecnico -Fornitura valvole e posa in opera con intervento tecnico e manutenzione su DEWAR (Allegato B);
 - c. Patto di integrità dei contratti pubblici Regione Piemonte(Allegato C)
 - d. Modello per la tracciabilità sui flussi Finanziari (Allegato D);

Scaduti i termini per la trattativa diretta l'operatore economico Nippon Gases Industrial S.r.l. ha presentato un'offerta pari ad euro 595,00 IVA esclusa per la fornitura di Materiali Intervento tecnico in opera per controllo e Manutenzione su Dewar.

Dato atto che l'offerta economica presentata dalla società Nippon Gases Industrial S.r.l.:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde a quanto dettagliatamente indicato dal Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici nella Lista di fornitura allegata alla presente determina dirigenziale;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la Fornitura valvole e posa in opera con intervento tecnico e manutenzione su DEWAR è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica dei beni richiesti dall'Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato applicati per Servizi in opera e forniture analoghe effettuate in passato.

Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto opportuno di:

- approvare l'offerta economica di euro 595,00 esclusa presentata dall'operatore economico Nippon Gases Industrial S.r.l., con sede legale in Via B. Crespi 19 - 20159 – Milano – P.IVA e Cod. Fiscale 08418350966

per la Fornitura valvole e posa in opera con intervento tecnico e manutenzione su DEWAR al termine della trattativa diretta n. 2017375 con utilizzo del MEPA;

- aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 120/2020 e s.m.i, alla società Nippon Gases Industrial S.r.l., con sede legale in Via B. Crespi 19 - 20159 – Milano – P.IVA e Cod. Fiscale 08418350966 per la fornitura di Materiali Intervento tecnico in opera per controllo e Manutenzione su Dewar per una spesa di euro 595,00 IVA esclusa;
- affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 2017375 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico Nippon Gases Industrial S.r.l., con sede legale in Via B. Crespi 19 - 20159 – Milano – P.IVA e Cod. Fiscale 08418350966 abilitato all'iniziativa "Servizi – Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)" la fornitura di Materiali Intervento tecnico in opera per controllo e Manutenzione su Dewar, per una spesa effettiva di euro 595,00 IVA esclusa;
- prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016, per l'esecuzione del presente affidamento, sono pari a Euro 17,85 (Diciassette//85) e sono compresi nell'offerta;
- redigere il DUVRI congiunto, qualora venga riscontrata la presenza di rischi in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009, 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009;
- procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Nippon Gases Industrial S.r.l., per la fornitura di Materiali Intervento tecnico in opera per controllo e Manutenzione su Dewar;
- allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale le Condizioni Generali di Vendita predisposte dall'operatore economico e sottoscritte dalla Stazione appaltante per accettazione;
- allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e contenente i dati della T.D (trattativa diretta) n. 2017375 predisposta dalla stazione appaltante;
- individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- stabilire che per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico dei Funzionari Dr.ssa Giovanna Mason in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- stabilire che il contratto per l'acquisto di la Fornitura valvole e posa in opera con intervento tecnico e manutenzione su DEWAR si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell'art 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2022".

Vista la DGR n. 12-4529 del 14/01/2022 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021".

Vista la comunicazione prot. n. 919 del 14/01/2022 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza, per l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022.

Stabilito che la spesa di euro 725,90 IVA inclusa per la fornitura di valvole e posa in opera con intervento tecnico e manutenzione su DEWAR, trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2022 del bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022.

Preso atto che la gestione delle spese nell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022 è autorizzata nei limiti di cui all'art. 1, comma 2 della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021, fatto salvo le esclusioni di cui all'art. 1, comma 3 della medesima legge regionale, tra le quali si disciplinano le spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, di cui al presente provvedimento.

Ritenuto di impegnare euro 725,90 (di cui euro 130,90 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022 - in favore dell'operatore economico Nippon Gases Industrial S.r.l (cod. soggetto n. 292181) con sede legale in via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano - P. IVA e Cod. Fiscale 08418350966 - per la fornitura di valvole e posa in opera con intervento tecnico e manutenzione su DEWAR.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 725,90.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stabilito che la liquidazione di euro 725,90 sul capitolo di spesa 142574/2022 in favore dell'operatore economico Nippon Gases Industrial S.r.l. sarà effettuata a regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla fornitura di Materiali Intervento tecnico in opera per controllo e Manutenzione su Dewar il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. Z9D35224C4;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- visto il D.Lgs n. 50/2016 e smi "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
- vista la DGR n. 15-4621 del 04 febbraio 2022 " Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";
- vista la DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la DGR n. 1 - 3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di individuare l'operatore economico la Società Nippon Gases Industrial S.r.l., con sede legale in Via B. Crespi 19 - 20159 – Milano – P.IVA e Cod. Fiscale 08418350966 abilitato all'iniziativa "Servizi – Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)" in qualità di operatore economico altamente specializzato ad operare nel settore dei gas industriali su tutto il territorio italiano ed in grado di intervenire su apparecchiature ed impianti destinati a diversi comparti che impiegano gas nei rispettivi processi produttivi, come il Deward attualmente in uso presso il Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico Scientifici, sostituendone le parti usurate come le valvole di tenuta;
2. di approvare l'offerta economica di euro 595,00 esclusa presentata dall'operatore economico Nippon Gases Industrial S.r.l., con sede legale in Via B. Crespi 19 - 20159 – Milano – P.IVA e Cod. Fiscale

08418350966 per la fornitura di Materiali Intervento tecnico in opera per controllo e Manutenzione su Dewar al termine della trattativa diretta n. 2017375 con utilizzo del MEPA;

3. di aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge120/2020 e s.m.i, alla società Nippon Gases Industrial S.r.l., con sede legale in Via B. Crespi 19 - 20159 – Milano – P.IVA e Cod. Fiscale 08418350966 la fornitura di Materiali Intervento tecnico in opera per controllo e Manutenzione su Dewar per una spesa di euro 595,00 IVA esclusa;
4. di affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 2017375 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico Nippon Gases Industrial S.r.l., con sede legale in Via B. Crespi 19 - 20159 – Milano – P.IVA e Cod. Fiscale 08418350966 abilitato all'iniziativa "Servizi – Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)" la fornitura la Fornitura valvole e posa in opera con intervento tecnico e manutenzione su DEWAR, per una spesa effettiva di euro 595,00 IVA esclusa;
5. di prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016, per l'esecuzione del presente affidamento, sono pari a Euro 17,85 (Diciassette//85) e sono compresi nell'offerta;
6. di procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Nippon Gases Industrial S.r.l., per la fornitura di Materiali Intervento tecnico in opera per controllo e Manutenzione su Dewar;
7. di allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione di gara utilizzata all'interno della T.D. (trattativa diretta) n. 2017375:
 - a. Condizioni Particolari di Contratto (Allegato A);
 - b. Capitolato tecnico -Fornitura valvole e posa in opera con intervento tecnico e manutenzione su DEWAR (Allegato B);
 - c. Patto di integrità dei contratti pubblici Regione Piemonte(Allegato C)
 - d. Modello per la tracciabilità sui flussi Finanziari (Allegato D);
8. di allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale:
 - le Condizioni Generali di Vendita predisposte dall'operatore economico e sottoscritte dalla Stazione appaltante per accettazione ;
 - il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e contenente i dati della T.D (trattativa diretta) n. 2017375 predisposta dalla stazione appaltante;
9. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
10. di stabilire che per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico dei Funzionari Dr.ssa Giovanna Mason in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
11. di stabilire altresì che il contratto per l'acquisto di la Fornitura valvole e posa in opera con intervento tecnico e manutenzione su DEWAR si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell'art 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
12. di impegnare euro 725,90 (di cui euro 130,90 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022 - in favore

dell'operatore economico Nippon Gases Industrial S.r.l (cod. soggetto n. 292181) con sede legale in via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano - P. IVA e Cod. Fiscale 08418350966 - per la fornitura di valvole e posa in opera con intervento tecnico e manutenzione su DEWAR

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 725,90.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

13. di stabilire che la liquidazione di euro 725,90 sul capitolo di spesa 142574/2022 in favore dell'operatore economico Nippon Gases Industrial S.r.l. sarà effettuata a regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

Dati di amministrazione trasparente:

- Beneficiario: Nippon Gases Industrial S.r.l., con sede legale in via B. Crespi 19 - 20159 – Milano – P.IVA e Cod. Fiscale 08418350966
- Importo: euro 725,90 IVA inclusa
- Dirigente responsabile: Dr. ssa Luisa Ricci
- Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i. con utilizzo del MePa.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA MATERIALI

Le vendite di MATERIALI effettuate da NIPPON GASES INDUSTRIAL s.r.l. (nel seguito indicata semplicemente come NIPPON GASES), sono regolate dalle seguenti condizioni generali di vendita. Le presenti condizioni generali di vendita prevalgono su qualsiasi diversa regolamentazione e/o condizione generale o particolare dell'Acquirente. L'ordine o richiesta di acquisto dei MATERIALI così come la consegna da parte di NIPPON GASES all'Acquirente dei MATERIALI costituirà assenso del Cliente alle presenti condizioni generali di vendita.

Art. 1) Corrispettivi e pagamenti	1.1 Tutti i corrispettivi dovuti dall'Acquirente a NIPPON GASES si intendono al netto di imposte e tasse e, salvo diverso accordo scritto, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico dell' Acquirente. 1.2 Sulle fatture scadute decorreranno gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 231/02. 1.3 In caso di ritardo nei pagamenti, NIPPON GASES si riserva la facoltà di sospendere le forniture fino a regolarizzazione delle partite in sofferenza.
Art. 2) Consegna	2.1 La consegna dei MATERIALI avverrà nel termine indicativo di cui alla proposta tecnica-commerciale, con espressa esclusione del periodo dal 20/12 al 10/01 e dal 01/08 al 31/08. Il termine indicato nella proposta tecnica-commerciale non è da considerarsi quale termine essenziale. NIPPON GASES farà tutto quanto in suo potere per consegnare i MATERIALI entro i termini eventualmente concordati ma, salvo i casi di riconosciuti dolo o colpa grave addebitabili a NIPPON GASES, la stessa non sarà tenuta a risarcire i danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata consegna dei MATERIALI. 2.2 Tutti i MATERIALI sono venduti Franco Stabilimento NIPPON GASES. Salvo, diversi accordi scritti, il trasporto dei MATERIALI è a carico dell'Acquirente. Nel caso in cui il trasporto sia concordato a carico di NIPPON GASES, la stessa potrà avvalersi di imprese esterne all'organizzazione aziendale per il trasporto dei MATERIALI. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali, l'Acquirente rilascia sin da ora a NIPPON GASES l'autorizzazione all'impiego di società terze.
Art. 3) Esclusioni	Sono espressamente escluse dal corrispettivo, di cui alla proposta tecnica - commerciale, le seguenti voci e/o attività: a) eventuali mezzi di sollevamento e/o trasporto speciali; b) imballaggi speciali (a titolo esemplificativo, casse di legno); c) montaggi, collaudi e messa in opera dei MATERIALI forniti; d) progettazione preliminare, esecutiva e definitiva per l'installazione dei MATERIALI forniti; e) indicazioni di qualsiasi natura per il montaggio dei MATERIALI forniti; f) quanto altro non espressamente specificato nelle presenti condizioni generali di vendita e/o nella proposta tecnica-commerciale.
Art. 4) Oneri Acquirente	L'Acquirente sarà tenuto ai seguenti adempimenti: (a) qualsivoglia eventuale onere e adempimento in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dispositivi antincendio, la cartellonistica e etichettatura di materiali e attrezzature dell'Acquirente; (b) l'esecuzione prima dell'utilizzo dei MATERIALI di quanto escluso dalla fornitura e previsto dalle disposizioni legislative vigenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non

	esaustivo, la progettazione dell'impianto realizzato con i MATERIALI forniti, compresa la verifica della idoneità dei MATERIALI per le pressioni, temperature e fluidi previsti nelle condizioni di installazione; la scelta di un installatore qualificato per l'installazione dei MATERIALI forniti; la verifica delle attività di collaudo dell'impianto; la verifica della corretta installazione e della relativa documentazione inclusa la dichiarazione di corretta posa.
Art. 5) Garanzia	5.1 Verranno consegnati all'Acquirente il Manuale d'Uso e Manutenzione dei MATERIALI o le Schede Informative MATERIALI che descrivono le specifiche tecniche dei MATERIALI. Sono espressamente escluse ulteriori specifiche o caratteristiche tecniche dei MATERIALI e/o istruzioni per l'installazione e/o eventuali idoneità ad usi particolari non espressamente indicate da NIPPON GASES nei documenti sopra citati. 5.2 La garanzia ha validità fino a 12 mesi dalla data di consegna dei MATERIALI riportata sui documenti di spedizione (con espressa esclusione di MATERIALI che utilizzano gas tossici, corrosivi e piroforoci, per i quali la garanzia è di sei mesi), purché le difformità e i vizi siano denunciati entro i termini indicati nell'articolo 6 che segue. 5.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, NIPPON GASES sarà tenuta, in caso di difetti e vizi dei MATERIALI, unicamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei componenti difettosi e/o dei MATERIALI, con esclusione di ogni altra responsabilità, ivi incluso qualsivoglia danno indiretto e consequenziale (a titolo esemplificativo, perdita e/o interruzione di utilizzo delle attrezzature nonché perdita di profitto, di produzione e di affari). In ogni caso, NIPPON GASES non sarà tenuta a risarcire all'Acquirente eventuali danni che quest'ultimo sia tenuto a pagare, a qualsiasi titolo, a terzi. 5.4 Nell'ambito delle riparazioni/sostituzioni di cui al paragrafo che precede, sono espressamente escluse le spese relative alla manodopera, al trasporto e all'eventuale sopralluogo per la rilevazione del vizio, che saranno fatturate a consuntivo secondo tariffario ANIMA settore industria meccanica varia ed affine. 5.5 La garanzia riguarda i MATERIALI nello stato di fornitura iniziale. E' esclusa qualsivoglia responsabilità di NIPPON GASES per danni derivanti da: i. utilizzo improprio o negligente dei MATERIALI, in violazione delle prescrizioni contenute nel Manuale d'Uso e Manutenzione o Scheda Informativa consegnati all'Acquirente; ii. lavorazioni, modifiche e integrazioni effettuate dall'Acquirente e/o da terzi; iii. installazione dei MATERIALI da parte di personale non qualificato e/o comunque in violazione delle prescrizioni contenute nel Manuale d'Uso e Manutenzione o Scheda Informativa consegnati all'Acquirente; iv. fatti imputabili o riconducibili all'Acquirente e/o a terzi.
Art. 6) Reclami	6.1 Eventuali reclami relativi alla quantità o alle caratteristiche esteriori dei MATERIALI saranno ammessi solo all'atto della consegna dei MATERIALI. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento della consegna dovranno essere notificati a NIPPON GASES per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di scoperta del difetto e comunque non oltre 12 mesi dalla consegna. Unitamente al reclamo dovrà pervenire la documentazione di progetto, installazione e collaudo ivi inclusa la dichiarazione di corretta installazione. 6.2 I MATERIALI contestati dovranno essere lasciati a disposizione di eventuali verifiche peritali per il tempo di 15 giorni lavorativi. Saranno accettati solo i reclami riconosciuti fondati da NIPPON GASES. La resa dei MATERIALI senza previa autorizzazione da parte di NIPPON GASES non sarà accettata. 6.3 I reclami, comunque motivati, non danno diritto all'Acquirente di sospendere parzialmente o totalmente il pagamento delle relative fatture.
Art. 7) Documenti	All'Acquirente verrà fornita la seguente documentazione: Manuale di Uso e Manutenzione o Scheda Informativa. Tale documentazione sarà consegnata in n°1 copia cartacea e/o elettronica. Ogni altra documentazione richiesta, comprese

	ulteriori copie dei documenti sopra citati, sarà fatturata e pagata a parte.
Art. 8) Formazione	8.1 Quanto necessario all'uso e manutenzione dei MATERIALI è riportato sulla documentazione consegnata. Si rammenta che, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., è onere e responsabilità del datore di lavoro dell'Acquirente utilizzatore individuare e formare gli addetti all'uso dei MATERIALI. 8.2 NIPPON GASES è comunque disponibile a formulare un' offerta per effettuare una sessione formativa specifica per l'uso dei MATERIALI venduti.
Art. 9) Clausola di riservatezza	Le presenti condizioni di vendita ivi inclusi gli allegati (Manuale d'Uso e Manutenzione o Scheda Informativa dei MATERIALI, proposta tecnica-commerciale) contengono informazioni riservate e confidenziali. L'Acquirente si impegna ad intraprendere quanto necessario per mantenere segrete le informazioni riservate ricevute da NIPPON GASES e non permetterà la divulgazione delle stesse a terzi e/o l'utilizzazione da parte dei terzi. L'Acquirente si assicurerà inoltre che il suddetto impegno di riservatezza sia osservato dai dipendenti e/o collaboratori e da persone che operano per incarico dell'Acquirente. Né queste condizioni generali di vendita, né la proposta tecnica-commerciale, né la rivelazione di informazioni riservate di NIPPON GASES ai sensi degli stessi potrà essere interpretata come costitutiva di un diritto dell'Acquirente ad ottenere una licenza o qualsiasi altro diritto di uso su quanto (brevetti, know-how, ecc.) compreso nelle informazioni riservate di NIPPON GASES.
Art. 10) Foro Competente	Per ogni controversia tra le Parti comunque inerente le presenti condizioni generali di vendita sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art. 11) Variazioni	Ogni eventuale variazione che si renderà necessaria e/o richiesta dall'Acquirente rispetto a quanto specificato nelle presenti condizioni generali di vendita e/o nella proposta tecnica-commerciale, sarà discussa preventivamente tra le parti, concordata tra le parti e fatturata a parte.
Art. 12) Forza maggiore	Resta inteso che deve ritenersi esclusa qualsiasi responsabilità di NIPPON GASES per ogni inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Acquirente o ritardo che siano attribuibili, direttamente o indirettamente, a: (i) prolungate impossibilità di produzione, causate - in via esemplificativa - da avarie sostanziali degli impianti di produzione, prolungate mancanze di forza motrice, scioperi aziendali o nazionali, e simili; (ii) impossibilità di consegna dei MATERIALI causate da divieti di circolazione, scioperi dei trasportatori, blocchi o incidenti stradali, carenza di mezzi o strutture di trasporto, rischi della navigazione marittima e simili; (iii) incapacità di ottenere forniture, venir meno delle normali risorse di fornitura, ritardi di terzi fornitori o subcontraenti; (iv) qualsiasi chiusura per manutenzione non programmata degli impianti delle risorse di fornitura di NIPPON GASES o delle sue affiliate, o qualsiasi altra causa, assimilabile o meno alle precedenti, che vada al di là del ragionevole controllo di NIPPON GASES; (v) atti legislativi, eventi di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, esplosioni, cataclismi, guerre, blocco di importazioni, pandemia e/o emergenza sanitaria).
Art. 13) Trattamento dei dati personali	Ciascuna parte si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di protezione dei dati (in particolare il Decreto Legislativo 196/2003 e il Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679) per quanto riguarda i dati personali da essa trattati in relazione alle presenti condizioni generali. Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali al solo fine di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali in conformità delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento di protezione dei dati 2016/679 e di utilizzare tali dati solo per la corretta esecuzione delle condizioni generali. In caso di violazione o minaccia di violazione dei dati personali relativi alle presenti condizioni generali, le parti si informeranno immediatamente reciprocamente per la successiva

	comunicazione all'autorità competente per la protezione dei dati. In particolare, l'Acquirente dichiara di aver letto l'informativa ai sensi dell' art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 presente sul sito NIPPON GASES www.nippongases.it e acconsente ai relativi trattamenti e comunicazioni di eventuali dati personali secondo quanto previsto dalla suddetta informativa e in particolare alle società estere del Gruppo.
--	--

Luogo, Data

Firma e timbro

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Acquirente dichiara di approvare specificatamente le seguenti previsioni: 1.Corrispettivi e pagamenti; 2. Consegna; 5. Garanzia; 6. Reclami; 7. Documenti; 10. Foro Competente; 12. Forza Maggiore.

Luogo, Data

Firma e timbro

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	2017375
Descrizione	Fornitura di Materiali e Intervento tecnico di controllo e Manutenzione su Dewar
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020
CIG	Z9D35224C4
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Ente	80087670016
Nome Ufficio	FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICI SCIENTIFICI
Indirizzo Ufficio	Piazza Castello 165 10122 TORINO (TO)
Telefono / FAX Ufficio	0114321482 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	LUISA RICCI /
Soggetto stipulante	LUISA RICCI /
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	08418350966
Codice Fiscale Operatore Economico	08418350966
Sede Legale	VIA B. CRESPI 19 20159 MILANO (MI)
Telefono	02771191
Posta Elettronica Certificata	NGINDUSTRIAL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	ISCRIZIONE ALLA CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI AL N. 08418350966
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	11/4/13 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LOMBARDIA.GC@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	CHIMICO / CHIMICO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	1255151
Offerta sottoscritta da	PAOLO TIRONE
email di contatto	GARE.INDUSTRIAL@NIPPONGASES.COM
Offerta presentata il	22/02/2022 12:30
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/08/2022 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 595,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	595,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	
EURO 17,85	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA LIVORNO N. 60, C/O ENVIRONMENT PARK PALAZZINA A2L TORINO TORINO - 10144 (TO) PIEMONTE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA LIVORNO N. 60, C/O ENVIRONMENT PARK PALAZZINA A2L TORINO TORINO - 10144 (TO) PIEMONTE
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136/2010
SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il/La sottoscritto/a.....C.F.....

Nato/a a..... e residente in

In qualità di.....della società

Con sede a in Via n.

C.A.P. telefono a

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC.....

Codice Fiscale P.IVA

In relazione alla fornitura di beni / servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1) che ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario / postale:

- Numero conto corrente: _____ ;
- Istituto di Credito: _____ ;
- Agenzia: _____ ;
- IBAN: _____ ;

2) che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente menzionato sono i seguenti:

- Sig. /Sig. ra _____ nato/a a _____ il _____
C.F. _____, residente
a _____ in Via _____ ;
- Sig. /Sig. ra _____ nato/a a _____ il _____
C.F. _____, residente a
_____ in Via _____ ;
- Sig. /Sig. ra _____ nato/a a _____ il _____
C.F. _____, residente a
_____ in Via _____ ;

3) che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del contratto;

4) Di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016

Luogo,data

Il Legale Rappresentante
Firmato in digitale ai sensi Degli artt. 21e 23 D.lgs. n.
82/2005 e smi

**PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI
PUBBLICI REGIONALI DI REGIONE PIEMONTE**

SOMMARIO

- 1. OGGETTO**
- 2. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 3. OBBLIGHI DEL AFFIDATARIO DEL SERVIZIO**
- 4. OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE**
- 5. SANZIONI**
- 6. EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ**
- 7. AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE**

PREMESSA

L'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione") dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il presente documento contiene il Patto d'integrità per tutti i contratti pubblici, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera dd) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui è parte l'Amministrazione regionale. Esso, pertanto:

- deve essere obbligatoriamente sottoscritto, per accettazione, dai partecipanti alle procedure di aggiudicazione dei predetti contratti ed inserito tra la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta;
- costituisce parte integrante dei contratti stipulati in esito a dette procedure.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**ART. 1
OGGETTO**

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico che, all'esito della procedura per l'affidamento del contratto (di seguito, "il Contratto"), è risultato aggiudicatario (di seguito, "l'Affidatario"), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto adistorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto.

L'Affidatario e l'Amministrazione regionale si impegnano a rispettare e far rispettare al proprio personale e ai collaboratori il presente Patto di integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

**ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Affidatario e dell'Amministrazione regionale nell'ambito della procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario, in forza del presente Patto di integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza ovvero a determinare un unico centro decisionale, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e della formulazione dell'offerta risultata poi aggiudicataria;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare alla Stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Affidatario del servizio e/o delle Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato.
- e) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante.

L'Affidatario avrà l'obbligo di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., del Contratto.

L'Affidatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Amministrazione regionale, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nel rispetto del presente Patto di integrità, l'Amministrazione regionale si impegna, a:

- a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (deliberazione Giunta Regionale n. 37-1051 del 21 febbraio 2020) nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti (deliberazione Giunta Regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015);
- b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;

e) rispettare, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 42 e 78 del decreto legislativo 50/2016 e ad attuare quanto previsto nel Par. 6.2.2 del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2020-2022;

La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

ART. 5 SANZIONI

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente l'aggiudicazione;
2. la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente la stipula del contratto;
3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto.

L'Amministrazione regionale può altresì risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- (i) ogni qualvolta nei confronti dell'Affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché
- (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 3, lett. d), sia stata disposta, nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l'Amministrazione regionale potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c) e c bis) del d.lgs. 50/2016.

In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria e all'ANAC, tramite il proprio Responsabile Anticorruzione.

Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della Stazione appaltante (*whistleblowing*), le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura definita dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

ART.6 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente Patto di integrità può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

ART. 7 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per le controversie riguardanti il bando di gara e il successivo contratto.

Per Accettazione

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell' operatore economico



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

Capitolato Tecnico - *Fornitura di Materiali e Intervento tecnico di controllo e Manutenzione su Dewar*

CIG: Z9D35224C4

1. OGGETTO

Scopo del presente capitolato è la definizione delle operazioni minimali necessarie per il ripristino della funzionalità del Dewar da 60 l in dotazione presso il Laboratorio Fitosanitario della Regione Piemonte di Torino Via Livorno, 60.

Il dewar è utilizzato per la conservazione -ed erogazione dell' azoto liquido impiegato dai tecnici di laboratorio per omogenizzare parti di materiali vegetali ed organici al fine di poterli sottoporre a successive analisi Bio-molecolari.

2. PROBLEMATICHE

Il Dewar in oggetto presenta una scarsa tenuta con evidenti perdite di materiale. Verosimilmente si presume un' usura delle valvole di tenuta.

•DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

Si richiede pertanto, la fornitura e la contestuale sostituzione della Valvola sicurezza in ottone con membrana in PTFE, set 1,5 bar, temperatura minima/massima -196°C/+250°C, scarico convogliato, connessioni IN G.1/4" ISO 228 - OUT (scarico) G.1/2" ISO 228, omologazione CE PED Cat. IV, mod. D7/Cs

Il Funzionario Tecnico
dr.ssa Giovanna Mason

Torino 21.02.2022

*Referente Tecnico :
Dr.ssa Giovanna Mason
Cell +393316982803
giovanna.mason@regione.piemonte.it*

*Referente Amministrativo:
Galeotti Gabriella
Cell +393346219166
gabriella.galeotti@regione.piemonte.it*

Procedura di affidamento diretto con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura del

“FORNITURA DI MATERIALI E INTERVENTO TECNICO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE SU DEWAR”

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DELLA TD N. 2017375

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore contraente

sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto, con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative all'Iniziativa “SERVIZI - Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature ”** del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA
ART. 3	CORRISPETTIVO
ART. 4	CONDIZIONI DELLA FORNITURA del SERVIZIO - E PRESTAZIONI COMPRESE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
ART. 5	ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 6	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE ,VERIFICA DI CONFORMITÀ
ART. 7	SUBAPPALTO
ART. 8	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 9	PENALI E PROCEDURE
ART. 10	RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 11	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
ART. 12	RISERVATEZZA
ART. 13	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679
ART. 14	OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI
ART. 15	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
ART. 16	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 17	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- ALLEGATO A “Capitolato Tecnico - Fornitura di Materiali e Intervento tecnico di controllo e Manutenzione su Dewar”;

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di TD, dovranno essere trasmesse **esclusivamente a mezzo portale Me.pa.**

E' pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011.4322917 fax. 011.4323710 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it.)
- E' individuato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, la Dr.ssa Luisa Ricci, Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733 - e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it)
- il referente tecnico per la presente procedura è la dott.ssa Giovanna Mason (tel 011-4325067 e- mail: giovanna.mason@regione.piemonte.it)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente procedura negoziata con TD sul Mercato Elettronico di Consip S.p.a., è Fornitura di Materiali e Intervento tecnico di controllo e Manutenzione su Dewar
Importo presunto fornitura IVA esclusa:

Oggetto Fornitura	CIG	Importo presunto fornitura al netto IVA
Fornitura di Materiali e Intervento tecnico di controllo e Manutenzione su Dewar	Z9D35224C4	595,00 euro

Il servizio offerto dovrà essere conforme alle caratteristiche descritte nelle tabelle allegate

ALLEGATO A “Capitolato Tecnico -Fornitura di Materiali e Intervento tecnico di controllo e
Manutenzione su Dewar”

che fanno parte integrante delle presenti condizioni particolari di fornitura.

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA. Reperibile su sito del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Il Punto Ordinante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA

La gara sarà aggiudicata secondo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura.

Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva inoltre il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

L'Offerente , oltre all'offerta economica di sistema, dovrà presentare i seguenti documenti :

1. le presenti “Condizioni Particolari di Contratto” firmate digitalmente per accettazione;
2. Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari
3. Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regione Piemonte;
4. L’ “Offerta economica redatta secondo lo schema dell’operatore economico”, con l’indicazione dei prezzi unitari e complessivi relativi alla Fornitura di Materiali e Intervento tecnico di controllo e Manutenzione su Dewar, nonché i costi relativi alla manodopera specializzata. Il totale dell’intero servizio indicato nell’offerta economica dovrà corrispondere alla sommatoria delle voci complessive e singole riportate nel “Dettaglio economico”;
5. le Specifiche tecniche prodotti forniti;
6. le Schede di sicurezza prodotti;
7. Condizioni Generali di Vendita predisposte dall’operatore economico;

ART. 3 – CORRISPETTIVO

Il prezzo per il servizio sarà quello risultante dall’Offerta economica che dovrà coincidere con quello indicato nel dettaglio economico compilato dal Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.

Il prezzo comprende, tra l’altro:

- a) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- b) tutti gli oneri per la conduzione della procedura per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni per l’accesso a ZTL, alle aree pedonali e per l’eventuale occupazione del suolo pubblico nonché tutti gli oneri per l’attivazione di una copertura assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone, cose ed immobili negli ambienti di lavoro impegnati dalle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento e per la responsabilità vettoriale. b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nella Scheda tecnica e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni generali di contratto.

Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore proponente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti concordati tra le parti, salvo i casi previsti all' art.106 del D.lgs.50/2016.

ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni particolari di fornitura.

Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. Il Fornitore contraente si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il Fornitore contraente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

La Fornitura di Materiali e Intervento tecnico di controllo e Manutenzione su Dewar dovrà essere effettuato presso la seguente sede della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici:

<i>Sedi riceventi</i>	<i>Indirizzi</i>	<i>Orario Apertura Da Lunedì a Giovedì</i>	<i>Orario Apertura Venerdì</i>
TORINO	Via Livorno, 60 , c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 17.30	9,00-12,30

ART. 5 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore contraente deve essere in grado entro 20 gg lavorativi dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dal Punto Ordinante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente. All'atto del Servizio il Fornitore contraente dovrà redigere verbale di attivazione come indicato nell'art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto.

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto a mezzo di Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore e caricato a sistema come specificato negli art. 53 delle Regole del Sistema di E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio la Stazione appaltante applicherà al Fornitore contraente una penale pari all'1 ‰ dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Il Fornitore contraente si impegna a confrontarsi con la stazione appaltante per programmare le attività del servizio di manutenzione dei deionizzatori Millipore.

ART. 6 – ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ

Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico-- Fornitura di Materiali e Intervento tecnico di controllo e Manutenzione su Dewar nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.8.

All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo dell'Ordine o della TD. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di TD. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.

La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Termine del Servizio, il Punto Ordinante ha la facoltà di contestare, mediante comunicazione scritta al Fornitore contraente, eventuali vizi o difformità del Servizio reso rispetto a quanto previsto nel Contratto.

Il Fornitore contraente deve, in tal caso, nel più breve tempo possibile e senza oneri aggiuntivi per il Punto Ordinante, eliminare gli eventuali vizi e/o le difformità contestate ai sensi del comma precedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

Al termine delle attività di eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate, viene redatto e sottoscritto dalle Parti un "Verbale di Accettazione", che produrrà gli stessi effetti dell'accettazione del Servizio.

Se entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del Servizio il Punto Ordinante non effettua alcuna contestazione al Fornitore contraente, il servizio si intende automaticamente e tacitamente accettato. In tal caso la data di accettazione del Servizio corrisponderà al decimo giorno successivo alla data di termine del Servizio.

Al momento della prestazione dei Servizi, e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n.50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Il Subappalto è consentito secondo i termini previsti dall' art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 8 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I Fornitori contraenti dovranno emettere fattura in formato elettronico al termine dell'intervento di manutenzione. La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);

- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il numero di TD
- il numero del verbale di intervento
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".
- il dettaglio del costo di ogni singola voce

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

Indipendentemente dalla sede di effettuazione del servizio, la fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a **30 giorni dalla data di attestazione della conformità della prestazione del servizio** da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall' art.30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art.1224 comma 2 del codice civile.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritaTD nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 9 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all'art. 4 delle presenti condizioni particolari di fornitura per la prestazione dei servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinante per iscritto tramite PEC. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

ART. 10 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec al Fornitore contraente la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ. (Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva

espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell' Fornitore contraente;
- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore contraente che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d) qualora il Fornitore contraente non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore contraente al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore contraente è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante pec al Fornitore contraente. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

ART. 11 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

ART 12- RISERVATEZZA

Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore.

Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E DEL GDPR 2016/679

I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”;

i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento della fornitura di materiali e intervento tecnico di controllo e manutenzione su dewar si e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente la per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

- a) dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
- b) istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
- c) soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- d) corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
- e) altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;

il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici . Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;

i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte). i dati personali riferiti all'operatore economico riportati nei documenti contrattuali sottoscritti fra le parti saranno conservati per un periodo illimitato (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte)

i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it
piazza Castello 165, 10121 Torino;

il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici pro-tempore e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;

il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte nonché CONSIP per tutto ciò che è conservato ed inviato sul portale MePa;

l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 14 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;

Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 15 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023 nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate con D.G.R. n.1-3082 del 16 aprile 2021 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 6.4 (Codice di comportamento);
- la Misura 6.10 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001);
- la Misura 6.14 (Protocolli di legalità o patti di integrità).

ART. 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.



*Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 17- FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali/Particolari di contratto l'operatore economico/ Fornitore contraente dichiara di aver preso visione "dell'ART. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679", fermo quanto previsto dall'Art 6 comma 1 lett. B) del medesimo regolamento.

*Per Accettazione il Fornitore
Contraente
Firmato Digitalmente*

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 188/A1703B/2022 DEL 08/03/2022**

Impegno N°: 2022/4186

Descrizione: SPESE PER LA FORNITURA VALVOLE E POSA IN OPERA CON INTERVENTO TECNICO E MANUTENZIONE SU DEWAR

Importo (€): 725,90

Cap.: 142574 / 2022 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ART. 92, L.R. 1/2019 E L.R. 29/2020). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: Z9D35224C4

Soggetto: Cod. 292181

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022